

Allegato A

Verifiche ispettive nei confronti di imprese di produzione di energia elettrica, in materia di applicazione della procedura per la riduzione della generazione distribuita in condizioni di emergenza del sistema elettrico nazionale (RIGEDI): oggetto e modalità di effettuazione

1. Oggetto

Il presente Allegato disciplina l'oggetto e le modalità di effettuazione delle verifiche ispettive disposte dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), ai sensi della deliberazione 183/2026/E/eel, in materia di applicazione della procedura per la Riduzione della Generazione Distribuita in condizioni di emergenza del Sistema Elettrico Nazionale (RIGEDI), di cui all'Allegato A.72 al Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di Terna S.p.A. (di seguito Terna).

Le verifiche ispettive verranno svolte presso impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte eolica o solare fotovoltaica di potenza uguale o maggiore a 100 kW, connessi alle reti di media tensione, soggetti alle prescrizioni in materia di teledistacco da remoto previste dalla deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2014, 421/2014/R/eel, nonché alle ulteriori misure di *enforcement* introdotte dalla deliberazione 23/2026/E/eel.

2. Modalità di svolgimento delle verifiche ispettive

2.1. Attività preliminari

Ai fini della pianificazione delle attività ispettive, l'Autorità procede all'acquisizione preventiva della documentazione rilevante presso le imprese distributrici di riferimento, i produttori interessati e, ove necessario, presso Terna. Tale documentazione comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le comunicazioni di adeguamento trasmesse dai produttori ai distributori, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, i regolamenti di esercizio aggiornati, gli esiti delle verifiche e delle prove periodiche effettuate ai sensi dell'Allegato M alla Norma CEI 0-16, nonché ogni ulteriore comunicazione intercorsa tra produttori e distributori ai fini dell'applicazione della procedura RIGEDI.

2.2. Fase 1 – Verifica documentale

Nel corso della fase di verifica documentale l'Autorità accerta la completezza, la coerenza e la congruenza della documentazione disponibile in relazione all'impianto oggetto di ispezione, con particolare riferimento agli obblighi posti in capo ai produttori e alle imprese distributrici previsti dalla deliberazione 421/2014/R/eel. La verifica è finalizzata, tra l'altro,

Allegato A

a riscontrare l'avvenuto rispetto delle tempistiche e delle modalità di adeguamento, nonché lo svolgimento delle verifiche periodiche e degli eventuali sopralluoghi previsti.

2.3. Fase 2 – Verifica in sito degli interventi effettuati

Nel corso della verifica ispettiva presso l'impianto di produzione, l'Autorità procede al riscontro dell'effettiva installazione dei dispositivi atti a consentire il teledistacco da remoto, verificandone la coerenza con quanto dichiarato nella documentazione acquisita dal distributore. La verifica ispettiva sarà condotta alla presenza dell'impresa distributrice territorialmente competente in quanto soggetto coinvolto nelle attività come previsto dalla deliberazione 421/2014/R/eel e dalla deliberazione 23/2026/E/eel.

2.4. Fase 3 – Verifica del corretto funzionamento del teledistacco

Qualora risulti installato il sistema di teledistacco, l'Autorità procede, anche tramite l'ausilio del distributore, alla verifica del corretto funzionamento del medesimo, mediante l'invio, da parte dell'impresa distributrice di riferimento, del segnale di distacco all'impianto di produzione. La verifica è finalizzata a riscontrare l'effettivo ricevimento del segnale e la simulazione dell'attuazione del distacco, fermo restando che le prove di carattere tecnico rientrano nella competenza delle imprese distributrici e di Terna ai sensi del Codice di rete.

3. Coordinamento e finalità delle verifiche

Le verifiche ispettive svolte dall'Autorità sono volte a verificare l'adempimento degli obblighi regolatori e procedurali in materia di RIGEDI. Esse non sostituiscono le verifiche tecniche di competenza di Terna e delle imprese distributrici ai sensi del Codice di rete, con le quali potranno essere opportunamente coordinate.